



Sentenza

n. 113 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente

Andrea Luberti Consigliere

Claudio Guerrini Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **62421** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti nei confronti del sig. C. M. (C.F. -), nato a - - e residente a -, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Gaetano Vicicone, presso il cui studio, sito in Firenze, Viale Mazzini n. 60, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

gaetano.vicicone@firenze.pecavvocati.it .

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nell'udienza del 6 aprile 2022, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Simonetta Agostini, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Acheropita Rosaria Mondera, nonché l'Avvocato Federica

Crescioli per il convenuto su delega del relativo difensore.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 22 settembre 2021 e notificato il 6 ottobre 2021, preceduto dall'invito a dedurre di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 175 (Codice di giustizia contabile-c.g.c.) notificato in data 1° luglio 2021, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio l'Assistente della Polizia di Stato sig. C. M., chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno, nella misura di **euro 49.493,20** o della diversa somma ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione danneggiata fino al relativo soddisfo, oltre al pagamento delle spese del giudizio.

L'azione erariale trae origine dagli stessi fatti e condotte che hanno formato oggetto di un procedimento penale pendente nei confronti dell'odierno convenuto presso il Tribunale di Prato, della cui esistenza la Procura contabile è stata informata con nota prot. n. - del 14 settembre 2017 della Questura di Massa Carrara, comprendente anche copia dell'atto di costituzione in mora che la medesima ha notificato al convenuto in data 13 settembre 2017 ai fini della tutela del credito eventualmente risultante in esito ai procedimenti, rispettivamente, penale e contabile.

Il giudizio penale di primo grado si è concluso con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) n. -, che ha riconosciuto la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 640 comma 2

n. 1 del codice penale (Truffa ai danni dello Stato), perché, con artifici o raggiri consistiti nel mentire circa la sussistenza del dolore al ginocchio destro e nel camminare in modo claudicante, induceva in errore i medici che certificavano il prolungamento della malattia del medesimo, in tal modo ottenendo l'esonero dal prestare la propria attività lavorativa per un lasso di tempo considerevole (31 agosto 2014-14 dicembre 2015) e quindi procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 27.669,45, corrispondenti agli emolumenti percepiti nel corso della malattia, con pari danno per la pubblica amministrazione.

Avverso detta sentenza il Sig. C. ha proposto appello, ad oggi ancora non pervenuto a decisione.

Sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento penale e dei fatti accertati nella menzionata sentenza di prime cure, la Procura contabile ravvisa l'esistenza nella fattispecie in esame degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa imputabile al convenuto, stante il rapporto di servizio indubitabilmente esistente con la Pubblica Amministrazione.

Sul piano della condotta rileva che l'Assistente di Polizia, per un lungo ed ininterrotto periodo (dal 31 agosto 2014 al 14 dicembre 2015), mentre risultava assente dal servizio per malattia, avendo prodotto ben 19 certificati medici da cui emergeva la necessità di riposo per curare un dolore al ginocchio, in realtà avrebbe disputato in plurime occasioni competizioni agonistiche e dilettantistiche di calcio nella veste di arbitro.

Secondo lo stesso medico che, sulla base dei sintomi dichiarati dal paziente, ha redatto i certificati che prescrivevano il riposo e, quindi,

l'assenza dal lavoro, detta attività di arbitraggio era assolutamente incompatibile con il preteso dolore al ginocchio. Riprendendo testualmente un passaggio della sentenza del G.U.P. n. -, l'attore erariale afferma inoltre che, se anche l'attività di arbitraggio fosse stata al contrario compatibile con il dolore lamentato dall'Assistente di Polizia, allora la medesima compatibilità sarebbe dovuta sussistere anche per l'attività lavorativa normalmente svolta dal medesimo, il quale, infatti, era assegnato al Nucleo Vigilanze Fisse della Questura di Massa Carrara, con mansioni non richiedenti un'attività fisica di grandi fatiche e sforzi.

La Procura contabile, quindi, non contesta il fatto che ad agosto del 2014 il convenuto si sia fatto male ad un ginocchio, bensì la linea comportamentale dallo stesso assunta nel periodo successivo fino a dicembre 2015, in cui ha svolto sistematicamente l'attività di arbitro di calcio, con ciò impedendo o, comunque, ritardando la guarigione. Tale condotta, invero, sarebbe illecita in quanto, nel nostro ordinamento, un dipendente pubblico che versa in stato di malattia ha il diritto di assentarsi dal lavoro (pur percependo la retribuzione) per curarsi, riposarsi e recuperare un buon stato di salute, ma ha anche il dovere di non porre in essere attività che possano impedire o ritardare la guarigione.

Dalla condotta delittuosa addebitata al convenuto, la Procura regionale fa derivare per nesso di causalità i seguenti danni per la Pubblica Amministrazione:

- un danno patrimoniale diretto, ammontante a euro 27.669,45 e

consistente nelle somme percepite dall'Assistente di Polizia, secondo la sentenza del G.U.P. n. - e la nota della Questura di Massa Carrara prot. n. - del 17.12.2020, durante tutto il periodo di assenza dal servizio (31 agosto 2014-14 dicembre 2015), senza effettuare alcuna attività lavorativa, attraverso una condotta accertata dal giudice penale come integrante il reato di truffa;

- un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, in conseguenza della risonanza della vicenda all'interno dell'Amministrazione e della diffusione della stessa a mezzo di organi di stampa (precisamente, nell'edizione de "Il Tirreno" del 10 gennaio 2018), quantificato in via equitativa in euro 20.000,00 sulla base di precisati criteri di valutazione e ritenuto imputabile in applicazione dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, relativo alle ipotesi di assenteismo;

- un danno da spese indirette di gestione e/o da disservizio, quantificato in euro 1.823,75 dalla Questura di Massa Carrara (nota prot. n. - del 23.3.2021), consistente nei costi sostenuti per il lavoro straordinario svolto dal personale della Questura nei confronti del convenuto, in conseguenza della condotta dallo stesso posta in essere.

Il totale delle poste azionate porta quindi al riportato *petitum* erariale.

Quanto all'elemento psicologico, la Procura contesta la sussistenza nel caso di specie del dolo, stante la volontaria e consapevole violazione degli obblighi di servizio.

II. Il convenuto, che non ha svolto attività preprocessuale a riscontro dell'invito a dedurre notificatogli l'1 luglio 2021, si è costituito in giudizio

con comparsa di risposta depositata il 17 marzo 2022, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità.

II.1 A questo riguardo, la difesa anzitutto nega che si versi nella fattispecie in ipotesi di doloso occultamento del danno, sostenendo non essersi verificato quel *quid pluris* rappresentato da un'attività volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare il fatto generatore del danno erariale già cagionato. Pertanto, il termine prescrizione dell'azione erariale dovrebbe trovare decorrenza (*dies a quo*) dalla data di verifica del fatto dannoso, nella specie da individuarsi nel periodo 30.08.2014-14.12.2015, con conseguente avvenuto completo decorso del periodo quinquennale in data antecedente all'esercizio della pretesa con invito a dedurre del giugno 2021.

Anche nel caso che si ritenesse invece verificato l'occultamento doloso del danno, la decorrenza iniziale del termine prescrizione in questione dovrebbe farsi risalire, al più tardi, al 12 novembre 2015, data della relazione redatta dalla stessa Questura di Massa, ovvero dall'Amministrazione danneggiata, in cui viene dato atto dei risultati delle indagini investigative compiute in termini di ricostruzione della fattispecie di illecito amministrativo e di individuazione delle linee essenziali del danno conseguente. Anche ancorandola a tale data, pertanto, la prescrizione quinquennale dell'azione erariale era già maturata all'epoca dell'invito a fornire deduzioni (29 giugno 2021).

II.2 Il convenuto rileva comunque l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria per insussistenza degli elementi costitutivi della

responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne il profilo oggettivo della condotta osservata, la difesa anzitutto sottolinea che la patologia lamentata dal convenuto, conseguenza dell'infortunio occorso in servizio, era da ritenersi effettiva e reale in quanto accertata con esami diagnostici e certificazioni mediche non oggetto di contestazione di falsità, come d'altronde risulta documentata anche la temporanea inidoneità al servizio che ne derivava, considerato anche che le mansioni a cui il convenuto era adibito non potevano essere ascritte esclusivamente a quelle comportanti una ridotta e scarsa mobilità, ma richiedevano talvolta notevoli sforzi motori non compatibili con il suo quadro clinico. A tal proposito, il convenuto chiede anche che questo Collegio, ai fini della verifica delle mansioni effettivamente svolte nel periodo immediatamente antecedente all'infortunio, disponga l'assunzione testimoniale del Responsabile Ufficio Servizi del Capo di Gabinetto della Questura di Massa e l'acquisizione degli ordini di servizio relativi all'attività dal medesimo svolta nel periodo immediatamente antecedente all'infortunio (3.09.2013-31.08.2014). Inoltre, a rafforzare e confermare la correttezza delle suddette valutazioni contenute nella documentazione medica relativa al periodo in contestazione, varrebbe anche l'esito conclusivo della successiva visita effettuata, su richiesta dell'amministrazione di appartenenza, dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia che, con verbale del 22.06.2016 lo giudicava *"permanentemente non idoneo al servizio di istituto incondizionato a decorrere dal 22.06.2016. Si impiegabile quale*

parzialmente inidoneo ai sensi del DPR 738/81 (idoneo al servizio limitatamente alle mansioni di ufficio)".

Diversamente, invece, l'inidoneità dichiarata non avrebbe riguardato le attività rientranti nello svolgimento della vita quotidiana, tra le quali andava ricompresa quella di arbitraggio nelle modalità concrete particolarmente leggere con cui è stata posta in essere. Tale attività, pertanto, da ritenere compatibile con l'assenza dal servizio, non può essere considerata integrativa di una condotta illecitamente preordinata a pregiudicare e/o ritardare la pronta e completa guarigione e, con essa, la sollecita ripresa dell'attività lavorativa.

Tale ultima notazione vale per la difesa anche per escludere nella vicenda l'elemento soggettivo del dolo, che parte attrice vorrebbe invece dimostrato sulla base della presunzione per cui il dolore al ginocchio, dichiarato ai sanitari che conseguentemente rilasciavano le certificazioni mediche ai fini dell'assenza del servizio, fosse simulato e smentito dal compimento dell'attività di arbitraggio. Neanche l'elemento soggettivo potrebbe nella specie essere configurato in termini di colpa grave, visto che, secondo un giudizio prognostico, a fronte della prescrizione del potenziamento muscolare a fini di miglioramento della malattia, contenuta in alcune certificazioni mediche, al convenuto non può essere imputato il compimento di una "imprudenza imperdonabile" nel non essersi prefigurato il rischio di aggravamento o di ritardo nella guarigione della malattia come insito nell'attività di arbitraggio posta in essere.

Il.3 Il comparente contesta altresì che dalle proprie condotte

scaturiscano danni per la Pubblica Amministrazione.

Alcun danno patrimoniale diretto ricorrerebbe, posto che gli emolumenti a suo favore sono stati legittimamente riconosciuti in relazione ad assenza dal servizio giustificata dallo stato di salute acclarato con certificazioni mediche e non colpevolmente aggravato o ritardato nella sua guarigione.

Per quanto concerne il danno all'immagine, risulterebbe anzitutto carente nella fattispecie il presupposto necessario per l'azionabilità della pretesa risarcitoria costituito dall'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato del pubblico ufficiale commesso in pregiudizio della pubblica amministrazione, non essendo stato definito l'appello proposto contro la sentenza di primo grado e non essendo il delitto di truffa, ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p. ricompreso tra i reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, neanche si sarebbe verificato l'ulteriore presupposto del clamore mediatico (*clamor fori*) derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, così come individuato dalla pacifica giurisprudenza contabile, posto che a prova del medesimo non potrebbe essere ritenuta sufficiente la sola pubblicazione di un unico articolo di stampa. In ultimo sul tema, la difesa contesta che, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine, si possa ricorrere all'applicazione della norma speciale di cui all'art. 55-*quinqies*, d.lgs. n. 165 del 2001, difettando nel caso in esame il necessario presupposto dell'avvenuta giustificazione dell'assenza dal servizio "*mediante certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia*".

Quanto all'ultima voce di danno addebitata, consistente nelle spese di gestione indirette e/o nel disservizio conseguenti alla condotta illecita del convenuto, l'infondatezza della pretesa viene affermata in relazione alle carenze di prove idonee ad attestarne la stessa sussistenza nonché il relativo rapporto di causalità.

In ogni caso, in via subordinata la difesa deduce che la quantificazione del danno patrimoniale diretto e del danno all'immagine debba essere oggetto di riduzione.

Per quanto attiene alla prima voce di danno, non è ritenuto congruo far corrispondere il danno con l'ammontare delle retribuzioni percepite per tutto il periodo di assenza per malattia, posto che non è posto in discussione che l'infortunio sia realmente accaduto e abbia determinato la patologia certificata in atti, ed è altrettanto pacifico che fino al 18 ottobre 2014 il convenuto non abbia effettuato alcun arbitraggio, con la conseguenza che, fino a tale data, non può aver posto in essere nessuna condotta illecita volta all'indebita percezione degli emolumenti di cui si chiede la restituzione, anche mediante comportamenti idonei a ritardare la guarigione e il rientro in servizio.

In relazione alla seconda voce di danno, l'importo determinato in via equitativa viene considerato non giustificato nella sua notevole consistenza, in quanto nella relativa quantificazione non viene attribuita rilievo alla qualifica di Assistente della Polizia di Stato rivestita dal convenuto, alla dedotta assenza di dolo e alla trascurabile risonanza che la vicenda ha avuto all'esterno dell'amministrazione di appartenenza.

Conclusivamente, la difesa del comparente chiede: in via preliminare, che venga accertata la prescrizione dell'azione per danno erariale; nel merito, in via principale, che venga respinta la domanda di risarcimento del danno, perché infondata in fatto ed in diritto, o, in via subordinata, che sia disposta una riduzione della quantificazione del danno, ferma restando la sopra precisata istanza in via istruttoria per accertamenti mediante assunzione testimoniale e acquisizioni documentali, nonché le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.

III. All'udienza del 6 aprile 2022, il Pubblico Ministero afferma che nella fattispecie il doloso occultamento del danno sussiste *in re ipsa* nel comportamento del convenuto connotato da artifici e raggiri e precisa che l'azione di risarcimento del danno all'immagine per ingiustificata assenza dal servizio non ha come presupposto necessario la previa condanna penale irrevocabile del medesimo per reati contro la Pubblica Amministrazione. Ribadisce poi le altre argomentazioni già sviluppate nell'atto introduttivo di giudizio ed insiste per l'accoglimento della domanda.

Il difensore del convenuto si sofferma sulla eccezione di prescrizione sollevata, affermando che nel comportamento del proprio assistito non vi fosse alcuna intenzione di nascondere la propria attività di arbitro e, quindi, nessuna azione diretta a occultare il fatto generatore del danno erariale. Nel merito, insiste con le deduzioni e conseguenti conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.

Al termine della discussione la causa viene trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Questo Collegio è chiamato a valutare se l'odierno convenuto si sia reso responsabile, con dolo o colpa grave, delle condotte ascrittegli dalla Procura contabile sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti pur ancora non definitivi del procedimento penale instaurato nei suoi confronti presso il Tribunale di Prato e, in caso affermativo, se tali condotte possano essere considerate quale inadempimento di obblighi giuridici cui il medesimo era soggetto in virtù del rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e come direttamente e immediatamente causative dei danni erariali esposti in narrativa.

2. Ciò posto, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla difesa.

Sul punto si considera anzitutto che, nella vicenda che ci occupa, le condotte contestate al convenuto hanno assunto un rilievo penale in relazione all'imputazione di fattispecie di reato (truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1) nelle quali, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il volontario compimento di attività fraudolente dirette ad occultare il possibile conseguente danno erariale è da ritenersi in *re ipsa*, ovvero quale elemento costitutivo necessario (Sez. I centr. App., sent. n. 211/2021; Sez. III centr. App., sent. n. 14/2021; Sez. II centr. App., sent. n. 189/2018; Sez. giur. Toscana, sent. n. 429/2021; Sez. giur. Liguria, sent. n. 55/2016), potendosi realizzare anche nella forma del comportamento semplicemente omissivo ravvisabile nel dipendente autore dei fatti che serba maliziosamente il silenzio su talune circostanze del rapporto d'impiego, in violazione al dovere giuridico di farle conoscere al proprio datore di lavoro (Sez. II centr. App., sent. n.

165/2021 e n. 265/2020; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 232/2022). In questo caso, pertanto, in base al dettato dell'articolo 2, comma primo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non trova applicazione il regime generale dell'*exordium praescriptionis* coincidente con la data di "verificazione" dell'evento dannoso, bensì lo specifico criterio per cui il termine prescrizione decorre dalla data della "scoperta" del fatto da parte dei soggetti legittimati a far valere il diritto al risarcimento del danno.

Quanto a siffatta evenienza rilevante (la scoperta del fatto dannoso), la giurisprudenza ha costantemente chiarito che essa si realizza, non tanto nel momento in cui l'evento viene meramente conosciuto o si rende conoscibile, bensì allorché esso "*assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa*" (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Calabria, sent. n. 3/2021), eventualmente anche all'esito di indagini interne compiute dall'Amministrazione danneggiata che abbiano condotto ad una cognizione esaustiva ed affidabile dei fatti. Nel caso in esame, il raggiunto disvelamento del fatto dannoso va effettivamente fatto risalire, come sostenuto dalla difesa, alla relazione avente ad oggetto "*Annotazione riepilogativa delle indagini svolte*" redatta dalla Questura di Massa – Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali del 12.11.2015, con la quale viene dato atto della puntuale ricostruzione fattuale e delle indagini investigative compiute, per giungere alla individuazione delle linee essenziali del danno e della sussistenza di una fattispecie di illecito amministrativo, così come determinata dalla "*persistenza dell'assenza per una malattia non reale, dichiarata e*

documentata mediante dette certificazioni mediche” che “si traduce in un ingiusto profitto per il C. che, da giorno del presunto infortunio, ha percepito la retribuzione senza prestare attività lavorativa ...”.

Se dunque è da condividersi l'ancoraggio del *dies a quo* della prescrizione a tale momento (ovvero alla suddetta data del 12.11.2015), devesi tuttavia osservare che la difesa ha al contempo omesso di considerare che la stessa Questura di Massa Carrara, quale Amministrazione titolare dell'asserito credito risarcitorio, ha ritualmente messo in mora l'odierno convenuto con atto di diffida sottoscritto dal Questore *pro-tempore* (prot. - del 12.09.2017) e notificato in data 13.09.2017.

Nessun dubbio può nutrirsi in ordine all'idoneità del predetto atto ad interrompere la prescrizione ai fini dell'azione per danno erariale, attesa la pacifica legittimazione in tal senso dell'Amministrazione danneggiata (in termini, tra le altre, Sez. giur. Toscana, sent. n. 164/2018; v., oggi, art. 52, comma 6, c.g.c.), nonché l'avvenuta esplicitazione, oltre che del soggetto obbligato (elemento soggettivo), dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere dall'asserito debitore il soddisfacimento del proprio diritto che dovesse risultare all'esito dell'allora eventuale giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti (elemento oggettivo, come definito in Sez. III centr. App., sent. n. 316/2019 e Sez. II centr. App., sent. n. 257/2019, nonché in generale da Cass. sez. lav., sent. n. 24116/2016 e altri precedenti ivi richiamati).

Come noto, in virtù della regola generale dell'art. 2945 del Codice civile,

l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione adottati dal creditore comporta la decorrenza di un nuovo termine per un periodo identico a quello originario (in questo caso quindi quinquennale), entro il quale anche il pubblico ministero contabile può esercitare l'azione erariale. Con riferimento al caso di specie deve di conseguenza osservarsi che, sia l'invito a dedurre emesso dalla Procura contabile e notificato in data 01.07.2021 sia l'atto di citazione notificato il 06.10.2021, risultano entrambi comunque tempestivi in quanto formalizzati prima della maturazione dei cinque anni decorrenti dalla suddetta data dell'atto di costituzione in mora della Questura di Massa Carrara (13.09.2017).

In tema merita evidenziare la non applicabilità alla fattispecie in esame, connotata da eventi asseritamente dannosi verificatisi fino al 14.12.2015, dell'art. 66 c.g.c. il quale prevede la possibilità d'interruzione del termine prescrizione per una sola volta soltanto per il Pubblico Ministero contabile (1° comma), nonché precisi limiti temporali sia per il periodo residuo computabile per raggiungere l'ordinario termine quinquennale dopo il primo atto interruttivo sia per la durata complessiva massima del termine prescrizione dal suo esordio.

Ciò senz'altro in base al chiaro tenore letterale dell'articolo 2, comma 2, dell'Allegato 3 (*Norme transitorie e abrogazioni*) al medesimo c.g.c., alla cui stregua "*Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice*" (ovvero, il 7 ottobre 2016).

Per quanto a questo punto superfluo, giova osservare che, a giudizio di

questo Collegio, la disposizione in questione non potrebbe comunque venire in rilievo in relazione all'esaminata eccezione di prescrizione, posto che alla stessa, anche in ragione della sua collocazione nell'ambito della disciplina codicistica della fase pre-processuale del Pubblico Ministero, va riservata una lettura restrittiva e testuale tale da ritenerla operante unicamente agli atti interruttivi dell'organo requirente contabile, quale regime "speciale" derogatorio rispetto ai principi generali in materia di prescrizione che rimangono ordinariamente applicabili agli atti interruttivi dell'Amministrazione creditrice. Il che significa che, nonostante l'introduzione dell'art. 66 c.g.c., allorché il decorso del termine prescrizionale venga interrotto (come nel caso di specie) con atto dell'Amministrazione legittimata, il Pubblico Ministero contabile (e la stessa Amministrazione agendo in sede civile) dispone comunque di altri cinque anni per esercitare l'azione erariale. Ed ancora, per mera completezza può aggiungersi altresì che, l'eccezione di prescrizione risulterebbe ugualmente infondata anche se, per pura ipotesi, si volesse ritenere l'art. 66 c.g.c. integralmente applicabile anche all'atto di costituzione in mora della Questura di Massa Carrara del 13.09.2017, posto che l'esercizio dell'azione erariale da parte della Procura contabile è avvenuto, a fronte dell'iniziale decorrenza del termine prescrizionale quinquennale in data 12.11.2015, mediante atto di citazione del 06.10.2021, ovvero nel rispetto di tutti gli specifici limiti temporali stabiliti dalla ridetta disposizione.

Per quanto sopra evidenziato, dunque, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto risulta infondata e deve essere rigettata.

3. Venendo al merito, la domanda attorea appare parzialmente fondata e merita parziale accoglimento nei limiti che saranno indicati.

3.1 Essendo indiscussa la sussistenza nella specie del rapporto di servizio quale presupposto della responsabilità erariale, avendo il convenuto agito nella qualità di dipendente del Ministero dell'Interno, occorre anzitutto valutare la condotta del medesimo, la quale risulta connotata da una chiara antigiuridicità.

Tale profilo si evince dagli atti del fascicolo processuale relativo al procedimento penale pendente nei confronti dell'odierno convenuto (n. -), comprensivo della sentenza di condanna del G.U.P. presso il Tribunale di Prato n. -. Ed invero, per quanto non sussistano nella fattispecie le condizioni di operatività dell'efficacia di cui all'articolo 651 del codice di procedura penale (c.p.p.), avendo l'imputato impugnato in appello la suddetta sentenza, nondimeno questo Collegio può valutare autonomamente e liberamente, con pienezza di cognizione e secondo il suo prudente apprezzamento (art. 95, comma 3, c.g.c.), i fatti emergenti dal suddetto fascicolo penale, in riferimento ai parametri del rapporto di servizio, della liceità del comportamento, dell'elemento soggettivo, del nesso causale e del danno erariale, profili che esulano dalla cognizione specifica del giudice penale.

La vicenda può essere ricostruita nei termini seguenti.

In data 31.8.2014, l'Assistente della Polizia di Stato sig. M. C. comunicava alla Questura di Massa Carrara presso cui prestava servizio il verificarsi di un infortunio mentre si recava al lavoro, da cui erano derivate lesioni sia al menisco che al legamento crociato

anteriore del ginocchio destro.

Dalla suddetta data, l'odierno convenuto ha protratto il congedo per malattia senza soluzione di continuità fino al 14.12.2015, producendo a tal fine n. 19 certificazioni mediche attestanti necessità di riposo.

Durante detto arco di sospensione dell'attività lavorativa per malattia il medesimo ha svolto attività di arbitraggio in numerose gare dilettantistiche e amatoriali di calcio a 5 e a 7, segnatamente nelle seguenti date: 18.10.2014; 25.10.2014; 7.11.2014; 8.11.2014; 15.11.2014; 18.11.2014; 17.1.2015; 31.1.2015; 14.2.2015; 21.2.2015; 27.2.2015; 1.3.2015; 11.3.2015; 14.3.2015; 17.3.2015; 25.3.2015; 30.3.2015; 8.4.2015; 11.4.2015; 13.4.2015; 27.4.2015; 7.5.2015; 11.5.2015; 12.5.2015; 18.5.2015; 26.5.2015; 29.5.2015; 15.6.2015; 22.6.2015; 24.6.2015; 25.6.2015; 29.6.2015; 2.7.2015; 6.7.2015; 13.7.2015; 15.7.2015; 23.7.2015; 29.7.2015; 19.8.2015; 26.8.2015; 30.8.2015; 9.9.2015; 10.9.2015; 12.9.2015; 15.9.2015; 23.9.2015; 26.9.2015; 30.9.2015; 3.10.2015; 8.10.2015; 10.10.2015; 19.10.2015; 28.10.2015; 31.10.2015; 7.11.2015; 9.11.2015.

Oltre ai fatti sin qui esposti, su cui non si registra alcuna contestazione, dalle risultanze esaminate si rilevano ulteriori elementi suscettibili di valutazione.

Dai filmati in atti, relativi all'arbitraggio del 9.11.2015, si nota il convenuto camminare a passo spedito sul terreno di gioco ed effettuare frequenti cambi di direzione, come del resto è naturale nello svolgimento delle funzioni di arbitro. Peraltro, il personale medico della ASL n. 4 di Prato in data 21.1.2015, nel consigliare la pratica di attività

che consentissero il potenziamento muscolare in scarico (piscina, bici, palestra), espressamente raccomandavano di evitare, tra l'altro, la corsa e bruschi cambi di direzione.

Risultano poi le dichiarazioni rese dal dott. E. L., medico del convenuto e autore di quasi tutti i certificati medici in questione.

Questi riferisce che durante le visite effettuate il convenuto lamentava sempre dolore al ginocchio destro (soprattutto nelle prove sotto sforzo o a passo veloce) mostrandosi talvolta anche claudicante, e comunque asseriva di non essere in grado di riprendere il lavoro. Cosicché, pur sottoponendo il paziente a visita completa, doveva infine prendere atto dei sintomi dichiarati dal medesimo e rilasciargli le prescrizioni dei giorni di riposo che sono state utilizzate a giustificazione delle assenze dal servizio.

Il predetto medico afferma poi che le attività di arbitraggio svolte dal sig. C. M. erano incompatibili con le condizioni patologiche del ginocchio che venivano sostanzialmente certificate sulla base del dolore riferito dal medesimo e con i periodi di riposo che venivano raccomandati in esito alle visite mediche.

Tanto rappresentato, occorre preliminarmente chiarire che nessun dubbio ricorre in ordine alla effettività dell'infortunio occorso al convenuto ed al fatto che da esso siano conseguite le lesioni al ginocchio riportate nelle certificazioni sanitarie. Ciò che invece costituisce motivo di contestazione e che riveste rilevanza ai fini delle odierne determinazioni, è la condotta successivamente assunta dal medesimo che ha dato luogo al prolungamento ininterrotto del congedo

retribuito per malattia fino al 14.12.2015.

Alla luce delle evidenze sopra riportate, deve infatti ritenersi che, all'atto delle visite mediche cui si sottoponeva, l'Assistente di Polizia in questione mentisse nel riferire la persistenza del dolore al ginocchio destro e, in alcune occasioni, fingesse una camminata claudicante, al fine di indurre in errore i medici che, sostanzialmente sulla base di tali sintomi così rilevati, prescrivevano cure comprendenti periodi di riposo, oltre che l'assunzione di antidolorifici. In buona sostanza, dunque, la dolorabilità del ginocchio e il passo claudicante venivano simulati quanto meno nell'intensità che poteva giustificare l'esonero totale dall'attività lavorativa che, infatti, il convenuto riusciva invece ad ottenere in esito alle visite mediche.

La prova di tale evenienza è riscontabile *ex se* nello svolgimento dell'attività di arbitraggio da parte del sig. C. M. in tutto il periodo interessato. Al riguardo merita osservare che, come evidenziato in narrativa, le presenze in partite amatoriali/dilettantistiche non sono state affatto sporadiche, bensì assai numerose, continue e talvolta anche ravvicinate tra loro, a volte riscontrate in più giorni consecutivi. È stato inoltre documentato, mediante i filmati di una partita, come l'attività in questione comportasse continui spostamenti all'interno del perimetro dell'area di gioco, compiuti anche con camminate ad andatura veloce e con cambi di direzione frequenti e repentini. D'altro canto, detta evidenza visiva non può che confermare il convincimento per cui anche in tutte le altre occasioni, la direzione arbitrale degli incontri calcistici abbia implicato prestazioni fisiche non compatibili né con la presenza di

dolori al ginocchio conseguenti alle lesioni precedentemente subite né con il passo claudicante manifestato durante le visite mediche. Sotto questo profilo, tale assunto può essere preso in considerazione, ex art. 95, comma 2, c.g.c., in quanto desumibile dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, mentre la conforme dichiarazione del medico del convenuto, circa l'incompatibilità dell'attività di arbitraggio con le condizioni di dolorabilità del ginocchio accusate dal convenuto durante le visite, può costituire un ulteriore rafforzamento della sua fondatezza.

La condotta osservata, consistente riassuntivamente nella simulazione sia di un forte dolore al ginocchio che del passo claudicante e nelle dichiarazioni di essere nelle condizioni per il rientro al lavoro, era dunque evidentemente finalizzata ad ottenere dalla propria Amministrazione il prolungamento del congedo straordinario dal servizio senza che ne ricorressero effettivamente i presupposti giustificativi di malattia, in tal modo potendo rimanere esentato dall'obbligo di prestare qualunque attività lavorativa pur continuando a riscuotere gli emolumenti stipendiali previsti. Così correttamente inquadrata, risulta irrilevante indagare su quali erano gli incarichi o le mansioni a cui il convenuto era preposto in condizioni ordinarie, ovvero se si trattasse solo delle attività lavorative non particolarmente impegnative sotto l'aspetto fisico presso il Nucleo Vigilanze Fisse cui era assegnato, oppure anche di ulteriori attività invece richiedenti notevoli sforzi motori. I comportamenti artificiosi messi in atto dal convenuto, infatti, erano tali da non lasciare ai medici che lo visitavano lo spazio per certificare stati di idoneità parziale, ovvero condizioni

patologiche compatibili con lo svolgimento di una qualche attività lavorativa, anche ridotta, rientrante nelle competenze della qualifica rivestita, e così consentire il rientro in servizio sia pur previa dispensa da certi incarichi o prestazioni maggiormente gravose.

Per questi motivi, va respinta l'istanza istruttoria del convenuto in quanto volta al superfluo accertamento delle mansioni effettivamente svolte nel periodo immediatamente antecedente all'infortunio, né può riconoscersi pregio difensivo, potendo anzi in astratto assumere valore contrario, il richiamo al verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 22.06.2016, ovvero successivo ai periodo in argomento, che ha giudicato il convenuto permanentemente non idoneo al servizio di istituto incondizionato, posto che al contempo ne ha certificato l'idoneità alle mansioni di ufficio.

Ad avviso del Collegio, dunque, le descritte condotte complessivamente tenute dall'odierno convenuto, a prescindere dalla configurazione penalistica che subiranno in via definitiva nella competente sede giudiziaria, concorrono senza dubbio ad integrare corrispondenti fattispecie di assenze dal servizio obiettivamente ingiustificate, in quanto ottenute mediante condotte chiaramente fraudolente.

3.2 Nelle stesse si riscontra la violazione degli obblighi di servizio incumbenti sul medesimo quale Assistente della Polizia di Stato, *in primis* dei doveri derivanti dalle regole generali di comportamento che attengono al rapporto tra pubbliche amministrazioni e soggetti impiegati presso di esse per il perseguimento di finalità istituzionali. L'attività lavorativa di tutti i dipendenti pubblici, invero, deve svolgersi in

conformità ai principi di onestà, diligenza e legalità, come discendenti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione, nonché dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero *“curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene”*, nonché assicurando nella propria condotta il rispetto del *“dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere”*. Sempre in via generale viene ovviamente in rilievo l'obbligo di eseguire i compiti assegnati secondo i canoni di lealtà e correttezza richiesti in virtù del trattamento economico ricevuto come corrispettivo. Più specificamente, inoltre, l'azione del convenuto si pone in chiaro contrasto con l'articolo 55-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, come inserito dall'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale sancisce la responsabilità risarcitoria, oltre che penale e disciplinare, del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che pone in essere condotte fraudolente finalizzate ad ottenere attestazioni di uno stato di malattia.

3.3 In base alla rappresentazione sopra operata, le considerate condotte illecite del convenuto risultano connotate da una natura dolosa, in quanto realizzate con la piena coscienza di trasgredire gli ordinari e ben conosciuti obblighi e doveri verso l'Amministrazione di appartenenza d'anzì evidenziati e con la precisa intenzione di compiere ugualmente le azioni fraudolente in quanto finalizzate ad evitare il rientro in servizio e a mantenere al contempo la possibilità di percepire

integralmente, nonostante le assenze ingiustificate, la retribuzione stipendiale quale Assistente della Polizia di Stato. Secondo la pacifica giurisprudenza contabile, infatti, occorre in materia rifarsi alla nozione di “dolo contrattuale” o “*in adimplendo*” per cui, affinché possa configurarsi in concreto l’elemento soggettivo imputabile nella forma in questione, è sufficiente che emerga la volontà di dar luogo all’azione illecita nonostante la consapevolezza dell’inadempimento che viene a determinarsi rispetto ad un’obbligazione derivante dal rapporto di servizio con l’Amministrazione (cfr., *ex multis*: Sez. I centr. App., sent. n. 303/2018 e sent. n. 220/2018).

3.4 Come correttamente osservato dall’attore pubblico nell’atto introduttivo di giudizio, la descritta condotta dell’odierno convenuto, riguardata specificamente con riferimento allo svolgimento sistematico dell’attività di arbitro di calcio durante il periodo di convalescenza con fruizione del congedo straordinario retribuito per malattia, deve comunque considerarsi oggettivamente illecita in quanto atta a compromettere o mettere a rischio il recupero definitivo e, con esso, la sollecita ripresa dell’attività lavorativa.

Ed invero, nel nostro ordinamento, un dipendente pubblico che versa in stato di malattia ha il diritto di assentarsi dal lavoro (pur percependo la retribuzione) per curarsi, riposarsi e ristabilirsi, ma ha anche il dovere di non porre in essere attività e/o condotte che possano impedire o ritardare la guarigione. È questo un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’espletamento da parte del lavoratore di altra attività, lavorativa o extra-lavorativa, durante lo

stato di malattia, è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di *“una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione”* (Cass. civ. VI, sent. n. 13980/2020) e anche quando *“la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente”* (Cass. civ. sez. lav., sent. n. 6047/2018).

Nel caso di specie, sia l'idoneità dell'attività di arbitraggio ad integrare la violazione del dovere di adoperarsi per guarire e tornare a rendere la controprestazione lavorativa alla Amministrazione di appartenenza, sia l'imputabilità di tale comportamento antiggiuridico a titolo di colpa grave, sono comprovati dalla circostanza per cui, come riferito in narrativa, la prescrizione di evitare lo svolgimento di attività che, come quella in questione, comportassero ripetuti cambi di direzione, era espressamente contenuta in certificazioni sanitarie rilasciate in esito a visite mediche effettuate nel periodo osservato. Al convenuto va conseguentemente addebitato il compimento di una imprudenza inescusabile nel non essersi prefigurato il rischio di aggravamento o di ritardo nella guarigione della malattia come insito nell'attività di arbitraggio posta in essere.

Sono, pertanto, da respingere le deduzioni difensive con cui si è inteso affermare che, per il tipo di movimenti particolarmente leggeri con cui è stata posta in essere, l'attività di arbitraggio sarebbe stata compatibile sia con lo stato di inidoneità in cui si sarebbe asseritamente trovato il convenuto, sia con la necessità di praticare esercizi di potenziamento

muscolare a fini di miglioramento della malattia, affermata in alcune certificazioni mediche,

3.5 Nessun dubbio ricorre in ordine all'esistenza nella fattispecie del nesso di causalità tra le condotte illecite del convenuto, sfocianti nella prolungata assenza ingiustificata dal servizio e oggetto di *clamor* mediatico oltre che presumibilmente interno alla Amministrazione di appartenenza, ed i pregiudizi erariali di triplice natura che verranno di seguito esaminati, sofferti dalla stessa suddetta Amministrazione in ragione, rispettivamente, dei corrispettivi ugualmente erogati a fronte di prestazioni lavorative non svolte, dei costi supplementari e straordinari sostenuti a seguito della condotta, nonché, infine, del detrimento del proprio profilo reputazionale di pubblica amministrazione asservita al perseguimento di fondamentali interessi della collettività.

3.6 Quale nocumento direttamente conseguente alle condotte dell'odierno convenuto si configura quindi anzitutto un "danno patrimoniale diretto da assenteismo", correlato alla perdita patrimoniale subita dal Ministero dell'Interno in ragione degli emolumenti retributivi erogati per i periodi in cui si sono verificate le assenze dal lavoro non giustificate. È appena il caso di rilevare come "*costituisca ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti l'affermazione secondo cui la retribuzione corrisposta al pubblico dipendente con riferimento ai periodi di assenza dal servizio non giustificata o giustificata mediante la certificazione di malattie in realtà inesistenti comporti un danno per le pubbliche finanze*" (Sez. giur. Veneto, sent. n. 55/2016). L'obbligo per l'autore delle assenze illecite di risarcire tale danno erariale, già

ravvisabile in base ai principi civilistici generali in tema di alterazione funzionale dei rapporti a prestazioni sinallagmatiche come quello di lavoro, risulta oggi espressamente sancito dal dettato di cui al comma secondo del citato art. 55-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001, norma che definisce anche la misura della lesione patrimoniale da ristorare, che è *“pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione”*.

Nella specie, la Procura contabile ha contestato tale posta di danno nella misura di euro 27.669,45, corrispondente alla quantificazione operata dalla sentenza del G.U.P. n. - e dalla Questura di Massa Carrara quale importo complessivo degli emolumenti stipendiali pagati con riferimento all'intero periodo di assenza per malattia dal 31.8.2014 al 14.12.2015.

Al riguardo, questo Collegio rileva che la prova delle condotte illecite imputabili al convenuto, nei descritti termini della simulazione di condizioni del ginocchio incompatibili col rientro in servizio e della colpevole esecuzione di attività impedenti o ritardanti la guarigione, può ritenersi dimostrata non prima del 18.10.2014, ovvero della data in cui risulta documentato il primo arbitraggio in gara calcistica. Solo da tale momento, dunque, può essere affermata l'ingiustificata mancata prestazione lavorativa e la conseguente percezione indebita di emolumenti per cui è legittima la richiesta di restituzione.

In ragione di ciò, la considerata voce di danno patrimoniale diretto deve essere proporzionalmente ridotta tenendo conto soltanto del lasso temporale decorrente dal 18.10.2014 fino al 14.12.2015, pari a giorni n.

423, a fronte del periodo complessivo cui si è riferita la quantificazione attorea del danno in euro 27.669,45, pari a giorni n. 471. L'operazione algebrica $(27.669,45 / 471 \times 423)$ conduce quindi a liquidare detto danno da rifondere all'Amministrazione di appartenenza in euro 24.849,63.

3.7 Vanno posti a carico dell'odierno convenuto, a titolo di "danno da spese indirette di gestione e/o da disservizio" anche i costi aggiuntivi sostenuti dall'Amministrazione danneggiata che ha dovuto distogliere risorse, in specie umane, dal perseguimento dei fini istituzionali per concentrarle nelle attività straordinarie volte a sanzionare il dipendente convenuto e a ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio (Sez. II centr. App., sent. n. 43/2020; in termini analoghi, *ex multis*, Sez. II centr. App., sent. n. 301/2018).

Nel caso in esame, il danno è stato correttamente determinato sulla base delle complessive ore di lavoro straordinario (n. 134) effettuate, tra novembre 2015 e gennaio 2016, da n. 4 unità di personale della Questura di Massa Carrara per lo svolgimento delle attività di indagine nei confronti dell'Assistente sig. C. M., moltiplicate per il rispettivo compenso orario, con aggiunta delle indennità per i servizi esterni e dei buoni pasto riconosciuti.

3.8 Ulteriore posta da porre a carico del sig. C. M. a titolo risarcitorio è costituita dal c.d. "danno non patrimoniale all'immagine da assenteismo" che è scaturito dalle sue condotte illecite, la cui perseguibilità trova fondamento normativo espresso nell'art. 55-*quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Come chiarito fin da subito da

univoca giurisprudenza contabile, tale disposizione, che sanziona determinate fattispecie tipizzate di assenteismo arbitrario o fraudolento dei pubblici dipendenti, ha positivamente una figura di danno erariale all'immagine della Pubblica Amministrazione, autonoma e derogatoria rispetto a quella generale prevista dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Sez. riun. giur., sent. n. 8/2015; Sez. I centr. App., sent. n. 476/2015 e sent. n. 825/2014; Sez. II centr. App., sent. n. 662/2017; Sez. III centr. App., sent. n. 542/2016; Sez. giur. Toscana, sent. n. 4/2022, n. 7/2020 e n. 313/2019). In particolare, la specifica ipotesi in esame si distingue perché l'azionabilità del diritto al ristoro del danno all'immagine è svincolata dalla previa pronuncia definitiva di condanna del responsabile per determinati reati contro la pubblica amministrazione (Sez. riun. giur., ord. n. 6/2018; Sez. II centr. App., sent. n. 140/2020; Sez. I centr. App., sent. n. 391/2018; Sez. giur. Toscana, sent. n. 7/2022). La giurisprudenza contabile ha altresì avuto modo di indagare i riflessi che sulla disciplina concreta della fattispecie di danno in questione sono conseguiti alla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 165/2001. La conclusione univocamente raggiunta è stata che la suddetta pronuncia ha lasciato inalterato, in generale, il diritto al risarcimento della lesione all'immagine da condotte assenteistiche di cui al considerato art. 55-*quinques* dello stesso d.lgs. n. 165/2001, incidendo esclusivamente sulle modalità di

quantificazione del danno azionabile, da individuarsi in base agli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. (Sez. II centr. App., sent. n. 208/2020 e n. 146/2020; Sent. giur. Toscana, sent. n. 3/2022). A questo proposito va rammentato che, secondo la Corte di Cassazione, può farsi ricorso alla determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alle peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si appalesi particolarmente difficile (Cass. n. 32476/2018); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Sent. giur. Toscana, sent. n. 7/2022). Ciò posto, vengono dunque in rilievo le pronunce dei giudici contabili che hanno nel tempo sviluppato l'elaborazione dei parametri in base ai quali procedere alla valutazione del danno all'immagine subito da una pubblica amministrazione (v. in particolare, i principi enunciati da Sez. riun. giur. n. 10/QM/2003 e richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva) e che hanno ancorato tale operazione a diversi criteri di natura, segnatamente, oggettiva (inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso), soggettiva (legati al ruolo

del pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione) e sociale (connessi alla negativa impressione suscitata nella opinione pubblica locale e all'interno della stessa pubblica amministrazione).

Venendo al caso di specie, riscontrata come detto la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del ridetto art. 55-*quinquies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, si ritiene che la Procura attrice si sia conformata ai cennati parametri nel basare la quantificazione del danno inferto dal convenuto all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza sulla valutazione dei seguenti elementi di rilievo: a) qualifica di poliziotto del responsabile, ovvero il ruolo rivestito dal dipendente nel suo ambito lavorativo, quale Assistente della Polizia di Stato; b) dolosità del comportamento; c) rilevanza penale della condotta, in quanto posta in essere da un soggetto che era incardinato in un ambito lavorativo (la Polizia di Stato) cui si riconnette la funzione di reprimere comportamenti illeciti e non di provarli deliberatamente determinando un danno all'Amministrazione di appartenenza per un lungo periodo; d) la reiterazione dei fatti delittuosi, protrattisi in lasso temporale piuttosto esteso; e) la risonanza della vicenda all'esterno e anche all'interno dell'Amministrazione danneggiata, in specie entro la Questura di Massa Carrara che ha conservato in atti l'articolo di stampa pubblicato sulla vicenda.

Questo Collegio, tuttavia, aderendo alla deduzione formulata dalla difesa del convenuto, reputa che la determinazione in euro 20.000,00 del *quantum* da risarcire a titolo di danno all'immagine, per quanto in massima parte giustificata in relazione ai criteri a), b) e c) di cui sopra,

non tenga sufficientemente conto della circostanza che il *clamor fori* è ricollegabile ad un solo articolo di stampa, peraltro risalente ad un momento nel quale la notizia divulgata poteva dare risalto soltanto alle indagini compiute e al rinvio a giudizio, non essendo ancora intervenuta alcuna sentenza di condanna.

Per tale ragione, la consistenza del danno all'immagine suscettibile di risarcimento viene ridotta in via equitativa in euro 15.000,00.

4. Conclusivamente, per i motivi esposti, questo Collegio ritiene sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi della responsabilità amministrativa contestati al sig. C. M., il quale pertanto è tenuto a risarcire al Ministero dell'Interno, quale Amministrazione lesa, il danno erariale complessivo di euro 41.673,38, composto dal "danno patrimoniale diretto da assenteismo" pari a euro 24.849,63, dal danno "da spese indirette di gestione e/o da disservizio" pari a euro 1.823,75 e dal "danno non patrimoniale all'immagine da assenteismo" pari a euro 15.000,00. Sulla somma così individuata, da considerarsi già comprensiva di rivalutazione monetaria, vanno computati gli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 62421 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, condanna il **sig. C. M.** al pagamento

in favore del Ministero dell'Interno, della somma di **euro 41.673,38**, da intendersi già comprensiva di rivalutazione monetaria e da incrementarsi degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in €.
347,76.= .

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2023

Il Funzionario

Simonetta Agostini

Firmato digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi del convenuto e degli altri interessati.

Firenze, 17 aprile 23

Il Funzionario

Simonetta Agostini

Firmato digitalmente